# ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA – BIBLIOTECA Regolamento

#### ARTICOLO 1

La Biblioteca è aperta al pubblico il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Per permettere la revisione, il riordinamento o il restauro dei volumi, può essere disposta la chiusura al pubblico per periodi limitati che saranno tempestivamente portati a conoscenza del pubblico.

## **ARTICOLO 2**

La Biblioteca è aperta a tutti coloro che, svolgendo una ricerca, intendano consultare il materiale documentario in essa custodito. L'accesso è regolato da una iscrizione che autorizza il lettore alla consultazione ed, eventualmente, al prestito. È facoltà della direzione rifiutare l'iscrizione laddove la richiesta non sia comprovata da reali necessità di ricerca e di studio. L'iscrizione avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo.

### **ARTICOLO 3**

L'iscrizione dà diritto ad accedere alle sale di lettura, usufruire di tutti i servizi bibliografici di cui la biblioteca dispone, alla consulenza del personale e a richiedere prestiti interbibliotecari.

# **ARTICOLO 4**

I volumi e i periodici per la consultazione si richiedono al personale della biblioteca mediante l'apposita scheda compilata in ogni sua parte. Al termine della consultazione i volumi e i periodici si riconsegnano al personale, che provvede all'annullamento delle schede di richiesta. Sono concesse in lettura non più di tre opere per volta. Non è possibile inoltrare richieste dopo le ore 15.00

### **ARTICOLO 5**

Di norma è concesso solo il prestito interbibliotecario. In casi particolari, previa autorizzazione, il lettore può richiedere alla direzione il prestito esterno, limitatamente a due opere e per un periodo non superiore a 15 giorni. Il mancato rispetto dei termini comporta l'esclusione dal diritto al prestito. Sono comunque esclusi dal prestito esterno:

- a. i volumi dei fondi speciali
- b. le edizioni originali e rare
- c. le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le altre opere di corrente consultazione
- d. le opere in continuazione, le raccolte di atti e documenti
- e. i periodici

# **ARTICOLO 6**

Il lettore è tenuto a trattare con ogni riguardo i volumi e i periodici dati in consultazione o in prestito. È pertanto vietato fare su di essi annotazioni, anche a matita, o appoggiarvi fogli e schede di lavoro. Nei casi di accertata violazione di tale norma, la direzione si riserva di adottare tutte le misure del caso, compresa l'esclusione del lettore dai predetti diritti.

### ARTICOLO 7

Riproduzioni parziali di volumi e periodici, nei limiti posti dalle leggi vigenti, possono essere richieste al personale della biblioteca. In caso di materiale documentario particolarmente deteriorabile, la direzione può rifiutare la riproduzione.